II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 9 giugno 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

(2006/682/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni paesi terzi europei in vista dell'instaurazione di uno Spazio aereo comune europeo (European Common Aviation Area, ECAA).

(2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri un accordo multilaterale con Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Norvegia, Romania, Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, ferma restando la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDONO:

Articolo 1

1. La firma dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), di seguito «l'accordo», è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

3. Nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo si applica ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dello stesso. Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la notificazione a cui si fa riferimento in tale disposizione a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

4. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Comunità europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo.

2. La posizione della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione alle decisioni del comitato misto, a norma dell'articolo 17 dell'accordo, che si limita ad estendere gli atti della legislazione comunitaria inserendoli nell'allegato I dell'accordo, previ eventuali adattamenti tecnici, è adottata dalla Commissione.

3. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza comunitaria, la posizione della Comunità e dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione da presentare è stabilita dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o degli Stati membri

5. La posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al comitato misto viene presentata dalla Commissione, tranne per i settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, se il Consiglio decide in tal senso.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH